Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016) – REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 - CUP: H42H17000070004.

- **D.1** Con la presente si pongono i seguenti quesiti:
  - 1) La certificazione di sistema di gestione ambientale 14001 è un requisito obbligatorio per poter partecipare alla gara?
  - 2) Se si, deve possederla solo la capogruppo oppure anche le eventuali mandanti?
  - 3) E' possibile utilizzare l'avvalimento per tale requisito?
- R.1 1) La Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, o documentazione equivalente [per il che occorre far riferimento a quanto indicato nel D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016)] è un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.
  - 2) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, il requisito in parola deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.
  - 3) E' ammesso l'avvalimento per soddisfare il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ma non tra i componenti del raggruppamento. Si precisa che ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento (il cui format messo a disposizione dovrà essere adattato alle specifiche esigenze), è insufficiente la riproduzione tautologica della formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente", dovendo invece contenere un'analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. L'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. E' onere, quindi, del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, quindi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto. La messa a disposizione del requisito mancante non deve perciò risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
- **D.2** Con la presente siamo a chiedere conferma che la categoria OG11 per importo adeguato possa essere utilizzata in luogo delle categorie OS3, OS28 ed OS30.

R.2 Si.